



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
145	09/08/2022	17	8

Oggetto:

Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 110 del 09/12/2015 e s.m.i. per l'impianto IPPC 2.6 e 5.3 ubicato in Pomigliano d'Arco (NA) - Via Giuseppe Luraghi, 20.

Societa' Ge.Avio s.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI:

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2022 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 110 del 09/12/2015 e s.m.i.

PREMESSO:

- a. che con D.D. n. 110 del 09/12/2015 e s.m.i., che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società GE Avio s.r.l. per l’impianto IPPC 2.6 e 5.3 ubicato nel Comune di Pomigliano d’Arco (NA) - Via Giuseppe Luraghi, 20;
- b. che, con nota PEC del 22/12/2020, acquisita al prot. 618901 del 28/12/2020, la società GE Avio s.r.l. ha trasmesso istanza di modifica non sostanziale per l’impianto indicato al punto a.;
- c. che la Regione, con nota prot. 417556 del 12/08/2021 ha richiesto alla società integrazioni indispensabili alla procedibilità dell’istanza e ha trasmesso il parere dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – consulente tecnico scientifico delle UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Campania, in virtù di convenzione stipulata con la D.G. 50.17.00 – con richiesta di chiarimenti e integrazioni;
- d. che la società, in seguito a sollecito, inviato con nota prot. 507779 del 14/10/2021 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, con nota PEC del 21/02/2022;
- e. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dal D.M. 58/2017 e dalla DGRC 43/2021 e dovuta a pena di irricevibilità dell’istanza, la società, ha trasmesso due distinti bollettini postali, per un totale di euro 2.125,00 trasmettendo la relativa asseverazione.

CONSIDERATO:

- a. che la richiesta di modifica da ultimo citata si riferisce a:
 - a.1. Eliminazione punto emissivo E105: Linea ceratura al trattamento non verranno convogliati nei sili;
 - a.2. Punto emissivo E266: Forno di asciugatura - non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272 comma 1;
Per un’ottimale resa del processo, è prevista una fase di essiccazione alla brasatura all’interno di un forno. Il sistema di aspirazione dell’aria ha l’obiettivo di evitare surriscaldamenti all’interno del box in cui è inserito il forno.

Questa operazione non produce aerosol dispersi. Questo nuovo punto di emissione sarà identificato con il codice E266;

- a.3. Nuovo punto emissivo E267: Forno TAV;
- a.4 Nuovo punto emissivo E268: Cabina di Plasmatura;
- a.5 Aggiornamento portate punti emissivi E251 e E252;
- a.6 Eliminazione punto emissivo E264;
- a.7 Eliminazione punto emissivo E119: Torre di stripping;

b. che Università Parthenope con nota del 25/07/2021, citata in premessa, ha evidenziato quanto segue: *“La relazione tecnica prodotta dalla società richiedente tende a dimostrare come globalmente le portate ed i flussi di massa a seguito della modifica, siano minori rispetto a quelli già autorizzati.*

Ciò nonostante, la modifica oggetto di istanza comporta un aumento di emissioni di sostanze particolarmente nocive e pericolose per la salute umana. In particolare è previsto un incremento di:

- *0,015 Kg/h per le emissioni di cobalto e suoi composti;*
- *0,075 Kg/h per le emissioni di cromo (III) e suoi composti;*
- *0,075 Kg/h per i composti organici volatili COV.*

Di contro, gran parte della diminuzione del flusso di massa è da attribuirsi alle polveri totali.

Tanto premesso, la documentazione presentata dalla società richiedente, non consente di concludere che la modifica in progetto non produca effetti significativi sull'ambiente e sia quindi da ritenersi effettivamente non sostanziale”.

c. che la società, con nota PEC del con nota PEC del 21/02/2022 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

d. che l'Università Parthenope, con nota PEC del 21/07/2022 ha trasmesso il proprio parere finale riportante quanto segue:

“Dalla relazione tecnica si evince che:

- *a seguito di un'analisi di efficienza degli impianti produttivi, sono state eseguite valutazioni anche sulle caratteristiche tecniche dei sistemi di aspirazione a questi connessi;*
- *ai fini dell'istanza in oggetto sono state definite le portate ottimali di esercizio, tali da garantire sia la completa aspirazione dei fumi sia il corretto svolgimento del processo;*
- *per alcuni impianti si è osservato che le portate ottimali per la conduzione dell'impianto erano più basse rispetto a quelle previste e già precedentemente autorizzate.*

Nella stessa relazione tecnica, vengono quindi aggiornati i dati riguardanti i flussi di massa calcolati a seguito dell'analisi effettuata, i quali risultano inferiori rispetto a quelli monitorati nelle fasi precedenti alla modifica proposta, anche per cobalto e suoi composti, cromo (III) e suoi composti, nonché per i COV.

Per le ragioni appena illustrate, si ritiene che la modifica proposta sia effettivamente non sostanziale ed ammissibile.

Al fine di verificare, la rispondenza tra flussi di massa previsti ed emissioni nelle reali condizioni di esercizio, si prescrive per i sei mesi successivi all'entrata in vigore della modifica proposta, un monitoraggio con frequenza mensile dei punti di emissione riportati nella tabella 5 della “Relazione tecnica descrittiva relativa alla Modifica Non Sostanziale relativa all'impianto IPPC di cui al DD 110/2015 come modifica dal DD 205/2019 – Integrazioni 2022”.

In particolare dovranno essere monitorati (in aggiunta a quanto già previsto dal PMeC) concentrazione e flusso di massa per cobalto e suoi composti, cromo (III) e suoi composti, nonché per i COV.

Al termine dei sei mesi previsti La società dovrà inviare i rapporti dei monitoraggi effettuati. In caso di rispondenza tra valori stimati e rilevati la frequenza dei monitoraggi per il periodo successivo sarà quella prevista dal PMeC”;

e. che, alla luce della documentazione tecnica trasmessa dalla società e successivamente integrata, delle risultanze istruttorie e del succitato parere dell'Università degli studi di Napoli “Parthenope”, a firma dei prof. Ing. Raffaele Cioffi e Antonio Forcina – verificato che le modifiche proposte non comportano impatti significativi rispetto allo stato già autorizzato - è possibile attestare che le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali e ammissibili, ai sensi dell'art. 29 nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.D. n. 925 del 06/12/2016 “Linee guida A.I.A.”;

e. che, con riferimento alla L.R. n. 59/2018, la società ha comunicato che non sono stati incaricati professionisti esterni per la redazione della documentazione tecnica presentata, pertanto nessuna dichiarazione è prevista in accordo alla legge regionale 59 del 29/12/2018.

RITENUTO:

- a. di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 110 del 09/12/2015 e s.m.i., alla società GE Avio s.r.l. per l'impianto IPPC 2.6 e 5.3 ubicato nel Comune di Pomigliano d'Arco (NA) - Via Giuseppe Luraghi, 20;
- b. di aggiornare il citato D.D. n. 110/2015 e s.m.i.,

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 110 del 09/12/2015 e s.m.i., alla società GE Avio s.r.l. per l'impianto IPPC 2.6 e 5.3 ubicato nel Comune di Pomigliano d'Arco (NA) - Via Giuseppe Luraghi, 20;
2. **di aggiornare** il citato D.D. n. 110/2015 e s.m.i.,
3. **di precisare** che le modifiche richieste sono descritte dettagliatamente in premessa e s'intendono qui integralmente riportate;
4. **di precisare** che Il rapporto tecnico parte integrante e sostanziale del D.D. n. 110/2015 e s.m.i. è integrato e aggiornato dalla documentazione tecnica allegata al presente provvedimento. Il piano di monitoraggio e controllo aggiornato, allegato al presente provvedimento sostituisce quello di cui al citato D.D. n. 110/2015 e s.m.i, con cui è stata rilasciata l'autorizzazione Integrata Ambientale;
5. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 110/2015 e s.m.i. e della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale, trasmessa con nota PEC del 22/12/2020, acquisita al prot. 618901 del 28/12/2020 e successivamente integrata;
6. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico allegato al presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;
7. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
8. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituiti dall'A.I.A.;
9. **di prescrivere** che la società, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla modifica di cui al presente provvedimento ne dia comunicazione a questa UOD.
Alla comunicazione dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che l'impianto è conforme al progetto approvato, così come modificato dal presente provvedimento e a tutte le prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi.
L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare l'effettiva conformità dell'impianto;
10. **di prescrivere**, che, prima di dare esecuzione alla variazione autorizzata col presente provvedimento, dovranno essere ottemperati gli adempimenti relativi ad eventuali aggravii del rischio incendio e/o a comunicazioni da inviare al competente Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto di quanto prescritto dal DM 18/10/2019;
11. **di prescrivere** che al fine di verificare, la rispondenza tra flussi di massa previsti ed emissioni nelle reali condizioni di esercizio, per i sei mesi successivi all'entrata in vigore della modifica proposta, la società Ge.Avio s.r.l. effettui un monitoraggio con frequenza mensile dei punti di emissione riportati nella

tabella 5 della “Relazione tecnica descrittiva relativa alla Modifica Non Sostanziale relativa all’impianto IPPC di cui al DD 110/2015 e s.m.i. come modificato dal DD 205/2019 – Integrazioni 2022”.

In particolare dovranno essere monitorati (in aggiunta a quanto già previsto dal PMeC) concentrazione e flusso di massa per cobalto e suoi composti, cromo (III) e suoi composti, nonché per i COV.

Al termine dei sei mesi previsti La società dovrà inviare i rapporti dei monitoraggi effettuati. In caso di rispondenza tra valori stimati e rilevati la frequenza dei monitoraggi per il periodo successivo sarà quella prevista dal PMeC;

12. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare ulteriori modifiche all’impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell’art. 29 nonies D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

13. **di dare atto** che, ai sensi dell’art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

14. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

15. **di notificare** il presente provvedimento alla Ge Avio s.r.l..

16. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Pomigliano d’Arco (NA), alla Città Metropolitana di Napoli, all’ASL NA 3 SUD, all’ARPAC – Dipartimento di Napoli, all’Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI di Napoli e all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;

17. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione “Regione Campania Casa di Vetro”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott.Antonello Barretta